



## Ministero dell'istruzione e del merito

A/9

### Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale educativo

	<b>Tipologia</b>	<b>Punti</b>
<b>A</b>	<b>Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio</b>	
A.1	Sulla base del voto di abilitazione conseguito per le procedure concorsuali ordinarie o riservate per il personale educativo  Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti	da 60 a 65 = 4 da 66 a 70 = 5 da 71 a 75 = 6 da 76 a 80 = 7 da 81 a 85 = 8 da 86 a 90 = 9 da 91 a 95 = 11 da 96 a 100 = 12  8
<b>B</b>	<b>Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali</b>	
B.1	Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per personale educativo, se non valutato al punto A.1, per ciascun titolo	3
B.2	Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, per ciascun titolo	3
B.3	Laurea triennale, diploma accademico di I livello, diploma ISEF che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui al punto B.2, per ciascun titolo	1,5
B.4	Diploma di Istituto tecnico superiore, per ciascun titolo	1,5
B.5	Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi, per ciascun titolo	3
B.6	Abilitazione all'insegnamento su altro posto o classe di concorso, se non altrimenti valutata, per ciascun titolo  Con riferimento alle abilitazioni conseguite nelle classi di concorso oggetto di accorpamento <ul style="list-style-type: none"><li>• se conseguite prima dell'entrata in vigore del DM 255 del 2023, si valuta l'abilitazione in ogni singola classe di concorso;</li><li>• se conseguite dopo l'entrata in vigore del DM 255 del 2023, si valuta una sola abilitazione.</li></ul>	3
B.7	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo	14
B.8	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o di II fascia di cui all'articolo 16	



## Ministero dell'istruzione e del merito

	della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo	15
B.9	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo	13
B.10	Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria	14
B.11	Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo)	2
B.12	Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo	9
B.13	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un Paese UE, per ciascun titolo	6
B.14	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU svolti dalle università, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.15, per ciascun titolo	3
B.15	Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell'istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dei predetti decreti esclusivamente nel periodo di validità del riconoscimento dell'Ente, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)	 a. B2 Punti 3 b. C1 Punti 4 c. C2 Punti 6
B.16	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo	1
B.17	Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130 per ciascun titolo	3
B.18	Certificazioni informatiche: per i titoli già presentati e valutati nel corso dei precedenti bienni di validità delle GPS, per ciascun titolo e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti per i titoli presentati ai fini della valutazione per il biennio 2026/2027-2027/2028, sono valutabili esclusivamente le certificazioni informatiche rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA e conformi ai framework europei <i>DigComp 2.2</i> e <i>DigCompEdu</i> , per <i>DigComp 2.2</i> per ciascun titolo per <i>DigCompEdu</i> per ciascun titolo fino a un massimo complessivo di 4 punti, inclusivi di eventuali titoli già riconosciuti	0,5 1 2
C	<b>Titoli di servizio</b>	



## Ministero dell'istruzione e del merito

C.1	<p>Servizio prestato in qualità di educatore delle istituzioni educative</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. nelle istituzioni educative;</li><li>b. nelle istituzioni analoghe dei Paesi esteri o di istituzioni analoghe a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi;</li></ul> <p>Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico</p> <p>Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato</p>	2 12
C.2	<p>Servizio di insegnamento prestato su posto comune o di sostegno nelle istituzioni scolastiche di qualsiasi grado</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle scuole militari e nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie italiane all'estero;</li><li>b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;</li><li>c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;</li><li>d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri purché riconducibile a posti o classi di concorso previste dall'ordinamento italiano.</li></ul> <p>Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di</p> <p>Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato</p>	1 6 6
NOTE al servizio	Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.	

IL MINISTRO  
Prof. Giuseppe Valditara